MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 11

Finanziamento ai comuni per acquisto di abitazioni

I comuni possono acquistare unita' immobiliari ultimate da assegnare ai soggetti cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilita' di acquisti di altri immobili a migliori condizioni. E' consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata agevolata con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi ai soggetti di cui allo articolo 6, comma 1, del presente decreto. Gli alloggi di cui al precedente comma 3 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al precedente comma 4 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui al precedente comma 3 non puo' essere superiore a quello definito in convenzione. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non puo' superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, puo' essere maggiorato in una misura non superiore al venti per cento. All'onere connesso agli acquisti di cui al precedente comma 1, si fa fronte con i contributi previsti dall'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per gli esercizi 1986 e 1987, fino al limite massimo di lire 500 miliardi, ivi compresi i fondi non impegnati nelle disponibilita' finanziare attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 500 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi e' destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 6 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al comitato esecutivo del CER la disponibilita' di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate ai commi precedenti.

Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilita' finanziaria di cui al comma precedente e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati. Gli acquisti di immobili debbono essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma precedente. Decorso inutilmente tale termine, le disponibilita' finanziarie saranno utilizzate ai fini del programma di cui all'articolo 8 del presente decreto. A norma del sesto comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono immediatamente utilizzabili, sino al limite di cui al precedente comma 9, i fondi giacenti sugli appositi conti correnti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-11-finanziamento-ai-comuni-per-acquisto-di-abitazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it